



del 07 SETTEMBRE  
2020

## News per i Clienti dello studio

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

### **DERETO LEGGE “AGOSTO”**

**D.L. 14/08/2020 N. 104**

***INDICE:***

- articolo 58 – Fondo per la filiera della ristorazione
- articolo 59 – Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici
- articolo 65 – Proroga moratoria per le PMI
- articolo 77 – Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda
- articolo 78 – Abolizione seconda rata IMU
- articolo 81 – Credito d'imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe, società sportive professionistiche, Asd e Ssd
- articolo 97 – Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi
- articolo 98 – Proroga secondo acconto ISA
- articolo 99 – Proroga riscossione coattiva
- articolo 110 – Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020
- articolo 115 – Entrata in vigore

Si illustrano le **disposizioni fiscali, civilistiche e finanziarie** contenute nel **D.L. 104/2020**:

Si tratta, in particolare, dei seguenti articoli del **Decreto “Agosto”**:

➤ [articolo 58](#) – Fondo per la filiera della ristorazione

Il Decreto Agosto prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese con **attività prevalente individuata dai codici Ateco 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 (mense) e 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale)**.

Il contributo, **che dovrà essere utilizzato per l'acquisto di prodotti**, inclusi quelli vitivinicoli, **di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio**, spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Indipendentemente dalla riduzione del fatturato, il contributo spetta comunque ai soggetti che hanno avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Un apposito decreto fisserà le procedure per la richiesta del contributo, ma è da evidenziare che è prevista la possibilità di ottenere il pagamento di un anticipo del 90% al momento dell'accettazione della domanda, presentando i documenti certificanti gli acquisti, anche non quietanzati.

➤ [articolo 59](#) – Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici

**Il Decreto Agosto prevede un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, secondo le ultime rilevazioni Istat, presentavano una forte presenza di turisti residenti in paesi esteri ed in particolare che abbiano registrato:**

- per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
- per i comuni capoluogo di città metropolitane, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

**Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.**

L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale (del 15/10/5% in base al fatturato del periodo d'imposta precedente) alla differenza di fatturato di giugno 2019 rispetto a giugno 2020.

➤ [articolo 65](#) – Proroga moratoria per le PMI

Il Decreto Agosto **proroga, tra gli altri, il termine del 30 settembre**, previsto dall'articolo 56, comma 2, lett. a), b) e c), D.L. 18/2020, **al 31 gennaio 2021**.

Pertanto:

- a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti, gli importi accordati non possono essere revocati fino al 31 gennaio 2021;
- b) per i prestiti non rateali i contratti sono prorogati fino al 31 gennaio 2021 alle stesse condizioni;
- c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing è sospeso sino al 31 gennaio 2021.

➤ [articolo 77](#) – Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda

**Il credito d'imposta** per i canoni di locazione, introdotto dal Decreto Rilancio per i mesi di marzo, aprile e maggio, è esteso, dal Decreto Agosto, **anche al mese di giugno.**

**Per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale il credito d'imposta è previsto anche per il mese di luglio.**

In particolare si ricorda che ai soggetti che:

- **esercitano attività d'impresa,**
- **esercitano arti o professioni,**

con ricavi o compensi **non superiori a euro 5.000.000** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché agli:

- enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore,
- enti religiosi civilisticamente riconosciuti,

**spetta un credito d'imposta del 60%**, da utilizzare solo in compensazione dopo il pagamento dei canoni, dell'ammontare mensile:

- del canone di locazione,
- del canone di leasing,
- del canone di concessione, di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento:
  - di attività industriale,
  - di attività commerciale,
  - di attività artigianale,
  - di attività agricola,
  - di attività di interesse turistico,
  - dell'esercizio abituale o professionale dell'attività di lavoro autonomo,
  - dell'attività istituzionale (per gli enti non commerciali e religiosi),

con riferimento all'importo versato nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, **a condizione che i locatari abbiano subito una diminuzione del 50% del fatturato o dei corrispettivi del mese di riferimento dell'anno 2020 rispetto al mese dell'anno precedente.**

In presenza di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto di azienda, con almeno un immobile a uso non abitativo per le attività sopra indicate spetta nella misura del 30%.

Per le strutture alberghiere il credito d'imposta spetta indipendentemente dal volume d'affari

nel periodo d'imposta precedente.

**Il soggetto a cui spetta il credito d'imposta può cederlo al locatore o concedente a fronte di uno sconto sul canone da versare.**

Il locatore o concedente utilizzano il credito d'imposta in dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui il credito è stato ceduto e pari allo sconto praticato, se titolari di partita Iva, anche in compensazione in misura pari allo sconto dal mese successivo alla cessione.

**Il credito d'imposta può anche essere ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione**

➤ [articolo 78](#) – Abolizione seconda rata IMU

A seguito delle disposizioni introdotte dal Decreto Agosto, non è dovuta la seconda rata Imu relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, **degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence** e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c) immobili rientranti nella **categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive** nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- e) immobili **destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili**, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Si ricorda che le fattispecie di cui ai punti a), b) e c) avevano già beneficiato dell'esclusione del pagamento dell'acconto Imu.

Con riferimento, invece, agli immobili di cui alla lettera d), il Decreto Agosto prevede la non debenza dell'Imu anche per gli anni 2021 e 2022.

[articolo 81](#) – Credito d'imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe, società sportive professionistiche, Asd e Ssd

Il Decreto riconosce, per l'anno 2020, un credito d'imposta alle imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche, ovvero società sportive professionistiche, Ssd e Asd iscritte al registro Coni operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

**Il credito d'imposta è pari, al massimo, al 50%** degli investimenti effettuati (è infatti previsto un limite massimo di spesa, e, quindi, una ripartizione del credito in caso di insufficienza delle risorse disponibili).

**L'investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro** e rivolto a leghe, società sportive professionistiche, Asd e Ssd con ricavi 2019 almeno pari a 200.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

**Sono escluse dalla disposizione le sponsorizzazioni effettuate nei confronti di soggetti che aderiscono al regime agevolato previsto dalla legge 398/91 (regime fiscale privilegiato per Asd e Ssd).**

L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero altri sistemi di pagamento "tracciati".

➤ [articolo 97](#) – Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi

I versamenti sospesi (al 16 settembre 2020) in considerazione dell'emergenza sanitaria ad opera degli articoli 126 e 127 D.L. 34/2020 possono essere eseguiti con le seguenti modalità:

- 50% delle somme: in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo;
- restante 50%: mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

➤ [articolo 98](#) – Proroga secondo acconto ISA

➤

Il Decreto Agosto **proroga al 30 aprile 2021** il termine di **versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap** per i soggetti Isa (**che non hanno superato un valore dei ricavi pari ad € 5.164.569**) che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

➤ [articolo 99](#) – Proroga riscossione coattiva

Il Decreto Agosto **ha differito al 15 ottobre 2020 il termine finale di sospensione dell'attività di riscossione, precedentemente fissato al 31 agosto 2020.**

Pertanto:

- sono sospesi i pagamenti in scadenza dall'8 marzo al 15 ottobre 2020 che dovranno essere effettuati entro il 30 novembre 2020,
- è differito al 15 ottobre 2020 il termine di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione,
- sono sospesi fino al 15 ottobre 2020 gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima del 19 maggio 2020, su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati,

- sono sospese dall'8 marzo al 15 ottobre 2020 le attività di verifica di inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi prima di disporre pagamenti (articolo 48 bis D.P.R. 602/1973).

**Resta invece fermo al 10 dicembre 2020 il termine ultimo previsto per il pagamento delle rate dalla rottamazione-ter e del saldo e stralcio.**

- [articolo 110](#) – Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020

Il Decreto Agosto prevede la possibilità di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

La rivalutazione, che deve essere eseguita nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, può avere:

- effetti soltanto civilistici e contabili,
- effetti anche fiscali, a seguito del pagamento dell'imposta sostitutiva **del 3% da effettuarsi fino ad un massimo di tre rate annuali.**

La rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene.

**Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato con il pagamento di un'imposta sostitutiva del 10%.**

- [articolo 115](#) – Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.